

# LA CASISTICA CONCILIATIVA NEL CONTENZIOSO CIVILE.

## OBBLIGAZIONI, CONTRATTI, ESECUZIONI.

*Struttura Territoriale di Formazione  
del Distretto di Bari e di Lecce.  
Lecce, 11 aprile 2025.  
CORSO D25065.*

*Dott.ssa Chiara Cutolo  
Giudice del Tribunale di Bari*




...il cammino verso  
una **GIUSTIZIA GIUSTA**

GIUSTIZIA «ALTERNATIVA»:  
IL GIUDICE DIALOGA CON TUTTI GLI «ATTORI» DELLA SCENA  
PROCESSUALE E ASSICURA RISPOSTA DI GIUSTIZIA  
CON MODALITÀ ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO  
A CONTENUTO DECISORIO

GIUSTIZIA  
«TRADIZIONALE»:  
il giudice è colui che  
redige provvedimenti  
a contenuto decisorio

DECISIONE



# ART. 1965 C.C. (NOZIONE DELLA TRANSAZIONE)

*La transazione è il contratto col quale le parti,  
facendosi reciproche concessioni,  
pongono fine a una lite già incominciata  
o prevengono una lite che può sorgere tra loro*



**IL GIUDICE QUALE  
VALORE  
AGGIUNTO**



## STRUMENTI SINERGICI

# GLI STRUMENTI DI GIUSTIZIA «PARTECIPATA» AL SERVIZIO DELLA CONCILIAZIONE.

→ strumenti non alternativi o escludenti ma  
strumenti sinergici :

aiutano il giudice a guidare le parti verso la composizione bonaria della controversia (spesso le parti - e/o i difensori nei confronti delle parti - hanno bisogno di un «aiuto»)

= maggiore autorevolezza della proposta proveniente dal giudice

tentativo di  
conciliazione su  
impulso delle parti:  
art. 185 c.p.c.;  
«conciliazione  
integrata»

art. 185 *bis*  
c.p.c. (proposta  
di conciliazione  
del giudice)

mediazione  
delegata

art. 117 c.p.c.  
(interrogatorio  
non formale delle  
parti)

## RITI COMPATIBILI CON IL 185 *BIS*

→ disposizione collocata nel processo ordinario di cognizione ma compatibile con altri riti:

l'art. 185 bis c.p.c. costituisce l'espressione di un principio generale (e infatti si rinviene anche nell'art. 420 c.p.c.), pure per il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi dell'ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire a un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa (Trib. Milano, 26 giugno 2013)

→ è applicabile a tutti i procedimenti di matrice contenziosa pendenti alla data della sua introduzione (anche al vecchio procedimento sommario di cognizione, oggi sostanzialmente rito semplificato); si applica anche in grado di appello e nei riti camerali

# RITI COMPATIBILI CON IL 185 BIS: IL PROCEDIMENTO ESECUTIVO



E' invece strumento ordinariamente (e proficuamente) utilizzabile nelle opposizioni esecutive preventive e nella fase di merito di quelle successive:

- definibilità solitamente sulla scorta di prove documentali
- inammissibilità dei motivi di opposizione se avverso vizi formali dell'atto di precetto (diversi dalla notifica) o riguardanti questioni da far valere nel giudizio ove si è formato il titolo giudiziale

→ l'art. 185 bis c.p.c. attiene ai procedimenti di cognizione e non a quelli esecutivi

E' da ritenersi applicabile solo nei procedimenti di cognizione e inapplicabile al processo esecutivo, non essendovi nei procedimenti esecutivi accertamenti di rapporti giuridici da transigere o conciliare:

- il processo esecutivo è diretto non ad accertare diritti ma ad attuare diritti certi (il G.E. non accerta diritti, ma attua diritti certi, aliunde cristallizzati);
- il G.E. non ha poteri cognitivi (fatti salvi i limitati poteri sommari in seno agli incidenti cognitivi o distributivi: artt. 615 ss. c.p.c.; art. 512 c.p.c.)



→ per il G.E. può quindi ipotizzarsi l'applicazione dello strumento (anche in termini di mera *moral suasion*) nelle c.d. parentesi di cognizione che si innestano nel processo esecutivo (es. fase cautelare delle opposizioni esecutive successive; controversie distributive ex art. 512 c.p.c.), anche facendo leva sul potere di direzione del procedimento esecutivo conferito al G.E. (art. 484 c.p.c.).

La definizione dell'incidente in via conciliativa o transattiva velocizza la procedura (es. evita la sospensione della fase distributiva e scongiura il contenzioso di merito).

# FORMA DELLA PROPOSTA EX ART. 185 BIS

Non sono necessari requisiti particolari di forma e contenuto

La proposta non ha natura decisionale, tanto che non può costituire motivo di astensione o ricusazione del giudice

La proposta va motivata? Una proposta motivata ha maggiori possibilità di «successo», elidendo il rischio di percezione di arbitrarietà

*“Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non ha natura decisionale), possono essere indicate alcune fondamentali direttrici utili a orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nell’opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente” (Trib. Roma, 04/11/2013)*

La proposta può andare anche oltre l’ambito della controversia per comporre il conflitto nel suo complesso (Trib. Milano 14/11/2013)

La proposta è modificabile?

Sì, può essere utile inserire nel provvedimento conciliativo una clausola di modifica concordata della proposta (es. previsione di modalità rateali)

# MODALITÀ DELLA PROPOSTA EX ART. 185 BIS (ANCHE IN RAPPORTO ALL'UDIENZA CARTOLARE)

- a verbale in udienza in presenza
- a scioglimento di una riserva
- all'esito di una camera di consiglio
- all'esito di udienza cartolare
  - iniziali criticità per le attività conciliative, che presuppongono tradizionalmente la presenza fisica delle parti processuali (prima, anche solo per la firma del verbale di conciliazione)
  - la. n. 70/2020, in vigore dal 30/06/2020, modifica l'art. 88 disp. att. c.p.c., introducendo la conciliazione a distanza:  
(«Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza»)
- a seguito di un tentativo di conciliazione o di uno scambio di proposte transattive tra le parti (art. 185 c.p.c.; prassi della c.d. «conciliazione integrata»: il giudice, preliminarmente alla formulazione della proposta, assegna alle parti un termine per il deposito di proposte per il bonario componimento della controversia e un successivo termine per il deposito di controproposte)
- a seguito di mediazione demandata

## → CONCILIAZIONE E UDIENZA CARTOLARE

all'esito del periodo emergenziale, l'idoneità concreta dell'udienza cartolare in materia conciliativa è legata alle abilità conciliative del magistrato e rimessa alla propria modalità di organizzazione del lavoro

## CONSEGUENZE DELLA MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA EX ART. 185 BIS

→ un tentativo di conciliazione «ragionato» non ha ripercussioni negative in termini di durata «irragionevole» del processo e relative conseguenze «risarcitorie» per equa riparazione

art. 2, co. 2 *quinquies*, lett. B) 1. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), come introdotto dall'art. 55, D.L. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012: «*non è riconosciuto alcun indennizzo...b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile*», ossia nel caso in cui la domanda giudiziale sia accolta in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa rifiutata

art. 91, co. 1, seconda parte c.p.c.: “*Il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.*” (compensazione)

art. 116 c.p.c.: il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione

# IL «QUANDO» DELLA PROPOSTA



**SNODI PROCESSUALI**



**INDICI DI MEDIABILITA'  
(ASTRATTI E CONCRETI)**

→ il momento processuale rilevante per tentare la conciliazione è legato non solo (o non tanto) alla materia di riferimento, ma anche (e soprattutto) alla tipologia di controversia

# INDICI DI MEDIABILITÀ: CRITERIO GENERALE

**Previsione di presupposti aperti e condizioni esemplificative:**  
*«avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di pronta e facile soluzione in diritto»*

→ **Principio della ragione più liquida**

Cass., n. 26634/2022 da ultimo: *«in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., - deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza, a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.; ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di agevole e pronta soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (tra le altre, Cass. Sez. U, 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., 28 maggio 2014, n. 12002; Cass., 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., 9 gennaio 2019, n. 363)».*

# INDICI DI MEDIABILITÀ NELLE EVOLUZIONI DEL PROCESSO (SOPRAVVENIENZE)

## Novità nel contraddittorio (profilo soggettivo)

istanze di riassunzione o prosecuzione del giudizio; mutamento e avvicendamento parti e difensori, decorso del tempo, cambiamento delle condizioni soggettive o oggettive dei contendenti e del loro assetto di «interessi» reciproci

---

## Novità nel contraddittorio (profilo oggettivo)

- ampliamenti o delimitazioni del *thema decidendum*: domande riconvenzionali, eccezioni in rito o preliminari di merito (prescrizione, compensazione, ecc.); rinunce ad alcune domande o riconoscimento parziale delle avverse pretese, ecc.; riserve istruttorie;
  - non tempestive o non conformi articolazioni di domande e/o richieste di prova: semplificazione/delimitazione del *thema probandum* che consente una prognosi definitiva traducibile in una più equa formula conciliativa;
  - riserve ed esiti dell'attività istruttoria: delimitazione del *thema probandum*; circoscrizione dell'alea del giudizio
- 

## Novità legislative o pretorie

- esistenza di questioni in diritto semplici o presidiate da orientamenti giurisprudenziali consolidati (per es. contenzioso seriale; liquidazione del danno con sistema Tabellare milanese);
- questioni interessate, in corso di causa, da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale di legittimità (revirement) ovvero da novità legislative che prefigurino come inevitabile uno sbocco definitivo prima non pronosticabile

# INDICI DI MEDIABILITÀ IN RAPPORTO A: - SNODI PROCESSUALI - MATERIE DI RIFERIMENTO

Arco temporale ampio:  
«alla prima udienza ovvero sino a  
quando è esaurita l'istruzione»;  
con la riforma Cartabia, «fino al  
momento in cui trattiene la causa  
in decisione»

## A) le sedi di scrutinio sommario della fondatezza della pretesa

→ casi di sommaria delibazione del *fumus*

- concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio *ex artt.* 648 e 649 c.p.c. (opposizione a decreto ingiuntivo)
- esame dell'istanza cautelare *ex art.* 615, co. 1, c.p.c. (opposizioni a precetto)

## B) in sede di prima udienza

→ verosimile impatto favorevole delle verifiche preliminari prescritte dal nuovo art. 171 *bis* c.p.c. e del tendenziale confezionamento del quadro assertivo e delle richieste di prova (*discovery*)

## C) risolvibilità in diritto e/o allo stato degli atti → prevedibilità della decisione

- cause di natura documentale (es. di norma le opposizioni esecutive)
- cause seriali (es. in materia bancaria)
- precedente istruttoria tecnica completa (ATP)
- orientamenti pretori consolidati; presenza di sentenze «pilota» nell'Ufficio

## D) all'esito delle riserve istruttorie

(es. mezzi istruttori rigettati o corposamente ridotti)

E) all'esito dell'assunzione dei mezzi di prova, dinanzi a quadro istruttorio completo (in particolare in presenza di CTU: es. in ambito di appalti, anche pubblici, o di contratti bancari); opportunità all'esito dell'attività peritale di fissare udienza interlocutoria per l'esame del quadro istruttorio, se del caso convocando il CTU per eventuali chiarimenti (es. appalti)

## **ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA EX ART. 185 BIS E MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO**

E' opportuno concordare con le parti la modalità definitoria (in base alle esigenze specifiche del caso, anche alla luce dei costi)

**ABBANDONO DEL GIUDIZIO** (artt. 181-309 c.p.c.) con cancellazione della causa dal ruolo + estinzione del processo

**VERBALE DI CONCILIAZIONE** (art. 88 disp. att. c.p.c.), oggi anche telematico, che costituisce titolo esecutivo *ex art. 185 c.p.c.*; richiede la sottoscrizione delle parti o del difensore munito di procura speciale

**ESTINZIONE *ex art. 306 c.p.c.***

**SENTENZA** che prende atto dell'accordo e dichiara la cessazione della materia del contendere ovvero «accoglie» le conclusioni congiunte delle parti (per es. con revoca del d.i. nelle opposizioni *ex art. 645 c.p.c.*)

A photograph of a red ceramic mug in the top left corner, a silver ballpoint pen lying horizontally across the bottom right, and a white paper napkin with blue cursive handwriting. The napkin is placed on a textured, light brown surface, possibly a cork mat. The handwriting consists of three words stacked vertically: 'pause', 'reflect', and 'act'.

pause  
reflect  
act

# CASISTICA APPLICATIVA: MAPPA

## CASISTICA

Danno non patrimoniale

Assegnazione casa familiare non trascritta ed esecuzione immobiliare

Opposizioni esecutive preventive

Opposizioni a decreto ingiuntivo

Contratti (appalti; bancari)

## LEVE CONCILIATIVE

liquidazione equitativa

i principi generali di diritto e il ruolo della giurisprudenza

dequotazione dei vizi formali del precetto; vizi del titolo giudiziale

domanda o eccezione riconvenzionale (reciproche poste); alea incrociata

il ruolo della CTU; importanza di quesiti uniformi; la giurisprudenza consolidata

**CASO 1**  
**PROPOSTA**  
**EX ART. 185 BIS**  
**IN MATERIA DI**  
**OPPOSIZIONE A**  
**PRECETTO:**  
**VIZI DEL TITOLO**  
**GIUDIZIALE**  
**(ART. 615 C.P.C.)**

**VIZI DEL TITOLO GIUDIZIALE**

[https://www.giustizia.bari.it/best\\_practices/ART%20615.1%20VIZI%20TITOLO%20GIUDIZIARIO%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf](https://www.giustizia.bari.it/best_practices/ART%20615.1%20VIZI%20TITOLO%20GIUDIZIARIO%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf)

localizzazione  
in BDDC  
(colonna  
Varie)

Varie

(omissis)

 [ART 615.1 VIZI  
TITOLO GIUDIZIARIO  
- TRIBUNALE BARI](#)

Opposizione a precetto - vaglio dell'istanza sospensiva - difetto del *fumus* - censure avverso titolo di formazione giudiziale da far valere nel giudizio ove si è formato il titolo - inammissibilità dell'opposizione salvo fatti sopravvenuti

# ...segue caso 1 PROPOSTA EX ART. 185 BIS IN MATERIA DI OPPOSIZIONE A PRECETTO

## VIZI DEL TITOLO GIUDIZIALE (ART. 615 C.P.C.)

### Proposta formulata:

- abbandono del giudizio
- contrazione delle spese di lite (solo le prime due fasi)

...«- l'opposizione ex art. 615 c.p.c., composta da ben 54 pagine, concerne un titolo esecutivo di formazione giudiziale (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., res judicata in quanto non appellata); l'atto opposto è, infatti, come riferito dalla stessa parte opponente un "atto di precetto... con il quale...veniva intimato il pagamento della somma di € 5.974,88 a titolo di spese legali oltre interessi ed accessori...competenze...liquidate dal Tribunale di Bari a mezzo di ordinanza...emessa a seguito di procedimento identificato da numero di R.G. num. XIIX/VI" (p. 2 atto di citazione);

- TIZIO afferma la sua volontà di contestare, con l'azione de qua, "il diritto sostanziale ad agire in executivis" in capo all'Istituto di credito opposto, "sulla scorta di eccezioni che afferiscono al rapporto sottostante alla (pseudo) formazione del titolo in forza del quale si intende procedere esecutivamente" (p. 4 atto di citazione); a tale asserzione seguono circa 40 pagine, nelle quali l'ingiunto enuclea doviziosamente un catalogo di vizi (ad esempio, usura e anatocismo), palesemente afferenti non all'atto di precetto, ma al rapporto di conto corrente oggetto di accertamento giurisdizionale nel richiamato proc. n. XIIX/VI, conclusosi con la citata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.; - è evidente che l'opponente formula doglianze del tutto avulse dall'atto di precetto, consistente, come detto, soltanto nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., in relazione alle spese legali ivi liquidate; - sicché, posto che all'ingiunto è stato intimato il pagamento delle spese legali e non di somme legate al rapporto correntizio, è evidente che l'opposizione, lungi dall'essere incentrata su vizi del precetto, si sostanzia in contestazioni relative al rapporto di conto corrente, che il debitore avrebbe potuto / dovuto far valere esclusivamente con l'impugnazione del titolo esecutivo, agendo ex art. 702 quater c.p.c.;

...i motivi di opposizione attengono alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, di conseguenza profilandosi l'inammissibilità dell'opposizione; ricordato, infatti, a riguardo, che la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord. n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass. nn. 3712/2016, 3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); sicché, nel giudizio de qua è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (ex multis, Cass. nn. 12251/2007 e 22402/2008), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass. nn. 12251/2007 e 24027/2009)».

### LEVE CONCILIATIVE

- a) giurisprudenza pacifica (inammissibilità)
- b) verosimile lite temeraria
- c) contenimento tempi e costi processuali

## VIZI FORMALI DEL PRECETTO

[https://www.giustizia.bari.it/best\\_practices/ART%20617%20E%20SPEDIZIONE%20IN%20FORMA%20ESECUTIVA%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf](https://www.giustizia.bari.it/best_practices/ART%20617%20E%20SPEDIZIONE%20IN%20FORMA%20ESECUTIVA%20-%20TRIBUNALE%20BARI.pdf)

### CASO 2 **PROPOSTA** ***EX ART. 185 BIS*** **IN MATERIA DI** **OPPOSIZIONE A** **PRECETTO:** **VIZI FORMALI DEL** **PRECETTO** **(ART. 617 C.P.C.)**

E' soluzione applicabile a qualsivoglia vizio formale dell'atto di precetto privo di concreto risvolto pregiudizievole, ma NON è applicabile ai vizi della notifica dell'atto di precetto (Cass., n. 24291/2017)

→ esportabilità  
del ragionamento

localizzazione  
in BDDC  
(colonna  
Varie)

Varie

(omissis)

   
 [ART 617 E  
SPEDIZIONE IN  
FORMA ESECUTIVA -  
TRIBUNALE BARI](#)

**Opposizione agli atti esecutivi - vizi formali - irregolarità della formula esecutiva apposta sul titolo (rilasciata a nome non del procuratore del creditore ma dell'allora procuratore del debitore opponente) - sanatoria per raggiungimento dello scopo - dequotazione dei vizi formali - difetto di allegazione di pregiudizio - art. 100 c.p.c.**

## ...segue caso 2 **PROPOSTA EX ART. 185 BIS IN MATERIA DI OPPOSIZIONE A PRECETTO**

*...«il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata (ed è considerazione che vale per qualsivoglia irregolarità formale), senza allegare che essa abbia davvero determinato un effettivo pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria; sicché, la mancata allegazione di un pregiudizio concreto determina assenza di interesse ad agire e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione stessa...»*

→ cfr. Cass., n. 3967/2019, in materia di omessa spedizione in forma esecutiva, ma estendibile a ogni mera irregolarità formale priva di concreto risvolto pregiudizievole

## VIZI FORMALI DEL PRECETTO (ART. 617 C.P.C.)

### **Proposta formulata:**

- **abbandono del giudizio**
- **riconoscimento di contributo spese di importo contenuto in favore del creditore opposto**

### **LEVE CONCILIATIVE**

- a) dequotazione dei vizi formali: giurisprudenza ormai pacifica (principio applicabile a ogni irregolarità formale differente dai vizi di notifica del precetto; per questi ultimi, Cass., n. 24291/2017); art. 100 c.p.c.
- b) assenza di concreto risvolto pregiudizievole
- c) verosimile lite temeraria
- d) contenimento tempi e costi processuali

# GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA

## CASO 3

### PROPOSTA *EX ART.* *185 BIS* IN MATERIA DI OPPOSIZIONE

A D.I.:

### GARANZIA PER VIZI (DOMANDA RICONVENZIONALE)

[https://www.giustizia.bari.it/best\\_practices/GARANZIA%20VIZI%20COSA%20VENDUTA%203%20-TRIBUNALE%20BARI.pdf](https://www.giustizia.bari.it/best_practices/GARANZIA%20VIZI%20COSA%20VENDUTA%203%20-TRIBUNALE%20BARI.pdf)

localizzazione  
in BDDC  
(colonna  
Contratti)

Contratti

(omissis)

GARANZIA VIZI COSA  
VENDUTA 3 -TRIBUNALE  
BARI

In sede di prima udienza, nella maggior parte dei giudizi di opposizione a decreto-ingiuntivo, l'opponente richiede la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso (delibazione sul fumus; *discovery* riforma Cartabia)

**Contratto di compravendita - inadempienze reciproche - azione monitoria per il saldo - vizi della cosa venduta: eccezione di inadempimento - istruttoria conclusa - alea sulla riconvenzionale**

...segue caso 3  
**PROPOSTA EX ART. 185  
BIS IN MATERIA DI  
OPPOSIZIONE  
A D.I.:**  
**GARANZIA PER VIZI  
(DOMANDA  
RICONVENZIONALE)**

**Proposta formulata:**

- **compensazione di poste reciproche: corresponsione al creditore di minore somma onnicomprensiva (€10.000)**
- **compensazione delle spese di lite per esito complessivo**

«- l'odierna opposta ALFA srl ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di € 20.000, quale saldo del corrispettivo pattuito, di € 134.200, con la odierna opponente Beta srl, in relazione alla compravendita di un impianto usato, composto da n. 3 macchinari, in atti meglio specificato, stipulata in data V/VIII/XVIII, con garanzia di corretto funzionamento (decreto ingiuntivo n. XII/XXVIII del Tribunale di Bari);

- la parte acquirente, BETA srl, ha proposto opposizione avverso il provvedimento monitorio, ascrivendo il mancato pagamento del saldo di € 20.000,00 al malfunzionamento dell'impianto acquistato, seguendone una fitta corrispondenza via mail, dalla quale si ricava che la parte alienante, al fine di porre rimedio ai difetti del bene venduto, ha inviato alla BETA vari pezzi sostitutivi, anch'essi tuttavia pretesi come "non funzionanti o comunque inidonei a garantire il funzionamento"; sicché, ha spiegato domanda riconvenzionale pari a € 58.561,97, per danni derivanti dai presunti esborsi sostenuti per rendere l'impianto funzionante (affidamento della produzione ad azienda esterna; acquisto di accessori sostitutivi);

- comunque, risulta provato un effettivo malfunzionamento dell'impianto acquistato;

- ...- alla luce della documentazione esibita, è evidente l'alea istruttoria in punto di riferibilità causale...invero, non è dato comprendersi se i difetti che hanno portato agli esborsi per l'acquisto di pezzi sostitutivi siano legati a vizi esistenti ab origine (ovvero, sin dal momento della consegna) o, piuttosto, se costituiscano problematiche fisiologiche e connaturate alla normale usura di un macchinario industriale, peraltro già acquistato come usato»

**LEVE CONCILIATIVE**

- a) eccezione di inadempimento; prova certa del malfunzionamento dei macchinari (già usati) ma perdurante utilizzo della cosa viziata da parte della società acquirente, con usura ulteriore della stessa
- b) volontà conciliativa manifestata dalle parti
- c) evidente alea in punto eziologico all'esito dell'istruttoria circa la domanda riconvenzionale di danno (sproporzionata)
- d) contenimento del rischio economico e delle lungaggini processuali (tempi e costi)



**Gli uomini costruiscono troppi muri  
e mai abbastanza ponti**  
(Isaac Newton)

09 novembre 1989

---

*GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE*